

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 5 gennaio 2022, n. 1

D.D. n. 3 DEL 7/12/2018 del Commissario ad acta avente ad oggetto "Autorizzazione Unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n.387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza elettrica di 5,994 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Palo del Colle, Provincia di Bari – località "Cazzillo e/o Il Piano".

Società Palo Energia S.r.l., con sede legale in via Arrigo Boito 8 Milano - P.IVA 06953820724."

Preso d'atto della conservazione del termine di validità di fine lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. b) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020)

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

l'art.103 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2020, n. 159, all'art. 3 bis;

il decreto legge n. 221 del 24/12/2021 avente ad oggetto" proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA 2.0", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30.09.2021 è stata individuata l'Avv. Angela Cistulli quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato

il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e per il quale, la stessa, risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. ii.

Rilevato che:

alla Società **Palo Energia Srl** con sede legale in via Arrigo Boito, 8 Milano con Determinazione Dirigenziale **D.D. n. 3 DEL 7/12/2018 del Commissario ad acta** di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, è stata concessa autorizzazione per la costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, della potenza elettrica di 5,994 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Palo del Colle, Provincia di Bari – località "Cazzillo e/o Il Piano"

con nota pec acquisita al prot.13403 del 24/12/2021 la società ha comunicato che non è in grado di rispettare il termine di fine dei lavori attualmente previsto per il 09/01/2022 e pertanto ha chiesto di volersi avvalere di una proroga di 6 mesi per la conclusione dei lavori per la costruzione dell'impianto, nonché di voler disporre altresì di proroga della validità dei pareri/nulla osta ed autorizzazioni confluenti in AU a suo tempo ottenuti ed in essa richiamati.

Premesso che:

l'art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20;

In virtù di tale modifica legislativa, di cui all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. a) l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020 è oggi così vigente: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

mentre all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" il co. 1 lett. b) l'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L.159/2020 è oggi così vigente "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

Dato atto :

- che la Determinazione del Commissario ad Acta n. 3 del 7/12/2018 è stata pubblicata sul BURP n. 3 del 10/01/2019;

- che l'inizio dei lavori è stato comunicato dalla società a far data il 10/07/2019 come da nota prot. n. 2957 del 10/07/2019;
- che per effetto della modifica dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020 il provvedimento autorizzatorio citato deve ritenersi vigente;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

Prendere atto della permanenza della validità del termine di fine lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che la fine dei lavori previsto nella D.D. del Commissario ad Acta n. 3 07/12/2018 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto della comunicazione della società Palo Energia Srl acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 13403 del 24/12/2021 delle motivazioni in esse contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, della potenza elettrica di 5,994 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Palo del Colle, Provincia di Bari – località "Cazzillo e/o Il Piano", giusta D.D. n. 3 DEL 7/12/2018 del Commissario ad acta.

Di prendere atto della conservazione del termine di validità per la fine lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

La validità dei pareri/nulla osta ed autorizzazioni confluenti nel provvedimento di Autorizzazione Unica originario saranno richiesti agli opportuni enti competenti, ognuno per la sua materia, qualora la società lo ritenesse necessario allo scadere della validità del presente provvedimento in ottemperanza a quanto indicato nell'art. 3 e 6 bis) della Determinazione di Autorizzazione.

Di prendere atto del fatto che, per effetto della previsione normativa innanzi indicata, la data di fine dei lavori prevista nella D.D. n. 3 DEL 7/12/2018 del Commissario ad acta si intende prorogata sino alla scadenza di 90 giorni a far data *“dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Trasformazione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia.

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, dovrà far permanere, ove necessario, la validità delle fidejussioni depositate presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica e presso il Comune territorialmente competente.

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 7 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o al Comune di Palo del Colle;
 - o alla Società "Palo Energia Srl" a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'Avv. Angela Cistulli, Dirigente della Sezione Transizione Energetica.

**La Dirigente della Sezione
Avv. Angela Cistulli**